

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 02.08.2021
In vigore dal 02.08.2021**

INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE.....	4
Articolo 1 Obiettivi.....	4
Articolo 2 Ambito oggettivo di applicazione.....	4
Articolo 3 Ambito soggettivo di applicazione.....	4
Articolo 4 Formazione professionale e strumentazione.....	5
Articolo 5 Approvazione e proprietà degli elaborati.....	5
TITOLO II - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO LAVORI.....	6
Articolo 6 Quantificazione del fondo incentivante.....	6
Articolo 7 Costituzione delle somme.....	6
Articolo 8 Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione.....	6
Articolo 9 Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori.....	7
Articolo 10 Varianti.....	7
TITOLO III - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE.....	7
Articolo 11 Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate.....	7
Articolo 12 Modalità di definizione del fondo incentivante.....	7
TITOLO IV - PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	8
Articolo 13 Modalità di destinazione del fondo incentivante.....	8
Articolo 14 Individuazione del gruppo di lavoro.....	8
Articolo 15 Criteri di ripartizione del fondo.....	9
Articolo 16 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	9
Articolo 17 Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	110
Articolo 18 Termini per le prestazioni.....	11
Articolo 19 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	11
Articolo 20 Penalità per errori ed omissioni.....	112
Articolo 21 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo.....	112
TITOLO V - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	12
Articolo 22 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo.....	13
Articolo 23 Erogazione delle somme.....	13

Articolo 24 Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi	13
Articolo 25 Limite individuale dei compensi da corrispondere.....	13
Articolo 26 Coefficienti di riduzione	13
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
Articolo 27 Entrata in vigore	14
Articolo 28 Disposizione finale	14
Articolo 29 Trasparenza.....	14
Articolo 30 Disposizioni transitorie.....	14
TABELLA - Ripartizione incentivo	15

TITOLO I PARTE GENERALE

Articolo 1 - Obiettivi

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016) e definisce le modalità ed i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ASP I.S.P.E..
2. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

Articolo 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori e per gli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a sostenere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Azienda e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento, nel rispetto della disciplina vigente sulla performance.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e tramite affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto medesimo, nonché i lavori realizzati in amministrazione diretta.

Articolo 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri di cui ai Titoli II e III, alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'Azienda coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori o all'acquisizione di servizi e forniture. In particolare sono soggetti interessati al presente Regolamento:
 - a) il Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo comma 2, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati, su proposta del RUP, con cui vengono assegnate le prestazioni professionali di assistenza e collaborazione, così come definito al successivo art. 22. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- c) esecuzione dei contratti;
- d) attività di responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione;
- g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- h) collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa;

le cui attività possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti.

3. L'incarico di RUP di cui al comma 1, lett. a) è conferito con atto formale dal Direttore Amministrativo o dal soggetto diversamente individuato ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Contabilità.

4. Le restanti funzioni tecniche richiamate al comma 2 sono attribuite ai dipendenti coinvolti dal Direttore Amministrativo, su proposta del RUP, per l'attuazione del singolo contratto, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte. Sono escluse dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1 le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.

5. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per le attività di manutenzione da aggiudicare tramite procedura di gara o per l'acquisizione di servizi o forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti, con il criterio della rotazione.

Articolo 4 - Formazione professionale e strumentazione

Per i dipendenti di cui all'art. 3, l'Azienda:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 5 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Azienda, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

TITOLO II
CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016
– AMBITO LAVORI –

Articolo 6 - Quantificazione del fondo incentivante

1. Nel fondo confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui al precedente art. 3, nella misura stabilita al successivo art. 16. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo, in quanto previsti alla voce "spese tecniche di cui all'art. 113 del codice dei contratti" tra le somme a disposizione dell'Azienda nel relativo quadro economico finanziato, che faranno capo al medesimo capitolo di spesa.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste nel presente Regolamento per l'ambito dei lavori, nel fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è iscritta una somma non superiore al 2%, graduata secondo quanto previsto agli articoli successivi, in base all'importo dei lavori posto a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
3. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, etc..
4. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.

Articolo 7 - Costituzione delle somme

1. Per i progetti di lavori le somme sono calcolate sull'importo dei lavori posto a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentate della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA. Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano: le spese concernenti le ricerche, le indagini, nonché tutte le attività propedeutiche di supporto o integrative alla progettazione (necessarie all'approvazione dei progetti) e l'ammontare dell'IVA.
2. Le somme destinate all'incentivazione non sono soggette ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Le somme sono tuttavia costituite autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori e omissioni imputabili al personale.

Articolo 8 - Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal D.Lgs. n. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo previsti nel Programma Triennale dei lavori o in altri atti di programmazione dell'Azienda.



Articolo 9 - Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori

L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e di conferimento in discarica, di cui all'articolo 6, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.

Articolo 10 - Varianti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento, le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se redatte ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato e liquidato a tutti i soggetti aventi diritto, di cui all'art. 3.

TITOLO III

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016

– AMBITO SERVIZI E FORNITURE –

Articolo 11 - Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

1. Per l'ambito forniture e servizi il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e delle forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali.
2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che le acquisizioni siano state inserite negli stati di previsione della spesa o nel bilancio.
3. Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
4. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito esclusivamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato DEC).

Articolo 12 - Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, di cui all'articolo 11, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico. Esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali ed assistenziali.

TITOLO IV

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 13 - Modalità di destinazione del fondo incentivante

Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 15, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b).
- b) per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto, da parte dell'Azienda, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della l. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 14 - Individuazione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento del servizio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.

2. Per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, il Direttore Amministrativo, prima dell'avvio dell'attività, nomina il RUP tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida n. 3 di ANAC, di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3. Il Direttore Amministrativo, inoltre, su proposta del RUP, individua:

- a) nel caso di lavori:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - i tempi stimati per l'esecuzione del contratto e per l'approvazione del collaudo;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- b) nel caso di servizi e forniture:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - i tempi stimati per l'esecuzione dei servizi e per l'acquisizione delle forniture.



4. L'individuazione delle figure incaricate delle funzioni tecniche, attingendo prioritariamente dalle risorse umane dell'Azienda, deve tener conto:

- della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
- dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
- dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrati nel portare a termine i compiti affidati;
- della capacità di collaborazione con i colleghi, al fine di uniformare atti e procedure;
- della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
- del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.

5. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, i nominativi dei dipendenti da inserire nel nuovo team al Direttore Amministrativo per gli adempimenti conseguenti.

6. Qualora l'Azienda non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

Articolo 15 - Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori, o per la loro manutenzione, e per l'acquisizione di servizi e forniture, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologie di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla Tabella "Ripartizione incentivo" (allegata al presente Regolamento). Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. In considerazione di specifiche caratteristiche dell'appalto, fermo restando le aliquote totali di ciascuna fase, il RUP può proporre al Direttore Amministrativo la riformulazione delle percentuali di incidenza delle funzioni da affidare.

Articolo 16 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella Tabella "Ripartizione incentivo" (allegata al presente Regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

re, nonché all'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte da parte del RUP.

2. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita così come disposto all'art. 14.

3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore dei lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori.

4. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.

5. Qualora nell'ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

Articolo 17 - Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difforni rispetto a quanto previsto nella Tabella "Ripartizione incentivo" (allegata al presente Regolamento) sono consentite in ragione della peculiarità di talune fasi del lavoro o del servizio o della fornitura da realizzare, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo.

2. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 20% della percentuale definita nella citata tabella. La maggiore o minore quota percentuale viene portata in aumento o in diminuzione proporzionalmente alle percentuali riferite alle attività di lavoro, servizio o fornitura.

3. La misura della percentuale applicata può essere maggiorata nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a Euro 10.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a Euro 1.000.000,00 caratterizzate da interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Articolo 18 - Termini per le prestazioni

1. Il RUP comunica al Direttore Amministrativo i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale individuata.

2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità fiscale e collaudazione o verifica di conformità.

3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed, in particolare, con quelli previsti dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati, in accordo con il RUP, sulla base della programmazione delle attività.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

Articolo 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente Regolamento è ridotto nei seguenti casi:
 - a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione.
2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$\% = (r/t + \Delta k/k)$$

Il massimo della % è il 100%

Dove:

t = termine contrattuale (in giorni)

r = ritardo colpevole (in giorni)

k = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).

5. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il Direttore Amministrativo procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
6. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell'appalto.
7. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del Direttore Amministrativo che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché dell'attivazione del contraddittorio.
8. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.
9. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affi-



damento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per attività espletate e certificate dal RUP.

10. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, come attestato dal RUP.

Articolo 20 - Penalità per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero incremento dei costi contrattuali.

2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del Direttore Amministrativo che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione, al personale interessato, nonché l'attivazione del contraddittorio.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Azienda procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso, fino a concorrenza delle somme da restituire.

Articolo 21 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b).

TITOLO V MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 22 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Direttore Amministrativo, successivamente all'atto con il quale individua i soggetti ex lege di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), stabilisce, su proposta del RUP, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il RUP propone al Direttore Amministrativo l'adozione del relativo atto.

Articolo 23 - Erogazione delle somme

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del RUP dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, con successiva comunicazione al Direttore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sono state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 50/2016, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'art. 19.

Articolo 24 - Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività indicate nella Tabella "Ripartizione incentivo" (allegata al presente Regolamento), ai fini della liquidazione dell'incentivo, le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo tecnico – amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- c) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- d) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- e) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale, quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato;
- f) per il collaudo statico, con il deposito del certificato.

Articolo 25 - Limite individuale dei compensi da corrispondere

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale e tutte le forme di salario accessorio, ove presenti) e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione e dalla normativa vigente in materia.
2. L'eventuale quota spettante oltre il limite del 50% non viene erogata e costituisce economia dell'appalto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Articolo 26 - Coefficienti di riduzione

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno dell'Azienda, ai sensi del presente Regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ASP, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 13, comma 1, lett. b).

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente disciplina approvata, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 28.

Articolo 28 - Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016, alle altre disposizioni vigenti in materia e ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Articolo 29 - Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale aziendale del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 4 del CCNL.
3. Sulla base dei dati di cui al presente articolo viene effettuato un monitoraggio annuale.

Articolo 30 - Disposizioni transitorie

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
2. La liquidazione degli incentivi di cui al presente capo, dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento.
3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

TABELLA - Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
		100%	100%
1	RUP	20-25%	20-25%
2	Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10-20%	15-25%
3	Direttore lavori	20-25%	
4	Direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture		20-25%
5	Collaboratori del direttore dell'esecuzione		5-15%
6	Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettori di cantiere)	10-20%	
7	Collaudo tecnico-amministrativo o regolare esecuzione	10-15%	8-12%
8	Collaudo statico	7-10%	
9	Incaricato della verifica dei progetti	5-8%	

NB:

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.
- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.